



Mercoledì 10/07/2024

Ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione: i chiarimenti delle Entrate

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con Circolare n. 16/E del 28 giugno l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni operative agli Uffici sulle novità in materia di compensazioni dei crediti introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e dal decreto Agevolazioni, relative, in particolare, alle disposizioni in vigore dal 1° luglio 2024, riguardanti:

- l'obbligo generalizzato di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate nel caso in cui le deleghe di pagamento contengano compensazioni di qualsiasi natura;
- l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione "orizzontale" per i contribuenti che abbiano carichi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivo superiore a 100mila euro.

Nel documento l'Agenzia Entrate fornisce indicazioni anche in merito al ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione.

Il contribuente incorso nell'inibizione alla compensazione, infatti, può² avvalersi nuovamente della relativa facoltà a partire dalla data in cui l'importo complessivo dei carichi affidati all'agente della riscossione e relativi accessori si riduca a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per effetto:

- della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;
- della concessione, da parte dell'agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all'estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;
- del pagamento delle somme dovute.

La rimozione o la riduzione fino a 100.000 euro di importo complessivo, dei carichi affidati all'agente della riscossione per imposte erariali e relativi accessori, potrà, pertanto, essere conseguita dal contribuente anche per mezzo dell'utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali.

<https://www.agenziaentrate.gov.it>